

**ALL'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA SARDEGNA**

- SEZIONE II -

R.G. 1010/2018

MOTIVI AGGIUNTI

per la **Comunità del Territorio di Costa Paradiso** (C.F. 82006630907) con sede in Trinità d'Agultu e Vignola (OT), Via Al Mare, Loc. Costa Paradiso, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Ing. Gianni Monterosso (C.F. MNTGNN40S15L100B), rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dal Prof. Avv. Massimo Occhiena (C.F. CCHMSM68L03L219C) e dall'Avv. Sara Merella (C.F. MRLSRA74A60B354M), con elezione di domicilio digitale <massimo.occhiena@pec.occhiena.it>, <saramere74@pec.it> e domicilio fisico presso lo Studio Legale dell'Avv. Sara Merella in Cagliari, Via Enrico Besta n. 2, come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, indicando ai sensi dell'art. 136, CPA, i predetti indirizzi pec e il telefax n. 011.19837191 quali recapiti per ricevere le comunicazioni relative al processo,

contro

- la **Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio** (C.F. 02034880902), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Filigheddu (<avv.gianlucafiligheddu@legalmail.it>), con domicilio eletto presso il suo Studio in Cagliari, C.so Vittorio Emanuele II n. 76,

e nei confronti

- del **Comune di Trinità d'Agultu e Vignola** (C.F. 82004710909), in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetto Ballero (<benedettoballero@legalmail.it>), con domicilio eletto presso il suo Studio in Cagliari, C.so Vittorio Emanuele, n. 76;

- di **Abbanoa s.p.a.** (C.F./P.IVA 02934390929), in persona del legale rappresentate *pro tempore*, con sede in Nuoro, Via Straullu n. 35;
- dell'**Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna - EGAS** (C.F. 02801630308), in persona del legale rappresentate *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari (<ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it>), con domicilio eletto presso i suoi uffici, in Cagliari, Via Dante n. 23;
- del **Gruppo Mela** (C.F. non conosciuto), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Trinità D'Agultu e Vignola (OT), Loc. Costa Paradiso;
- del **Sig. Antonio Maria Mela**, in proprio e quale legale rappresentante della società **Serv.is s.r.l.**, rappresentati e difesi dall'Avvocato Carlo Lanza (<carlo.lanza@legalmail.it>) con domicilio eletto presso il suo studio in Sassari, Piazza Ruju n. 6;
- del **Gruppo Gravina** (C.F. non conosciuto), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Trinità D'Agultu e Vignola (OT), Via Lu Nibbarone snc;
- della **Regione Autonoma della Sardegna** (C.F. 80002870923), in persona del Presidente legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cagliari, Viale Trento n. 69;
- dell'**ARPA Sardegna** (C.F. 92137340920, P.IVA IT03125760920), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cagliari, Via Contivecchi, n. 7;
- dell'**ARPA Sardegna - Dipartimento Sassari e Gallura** (C.F. 92137340920, P.IVA IT03125760920), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Sassari, Via Rockefeller, n. 58-60,

dandone altresì comunicazione

- all'**Associazione per Tutela del Territorio di Costa Paradiso - ATCP** (C.F. 91010170909), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Ferdinando Mulas, con sede in Roma, Via Giacomo Marcocchia n. 47,

per l'annullamento,

previa adozione di opportune misure cautelari,

- del provvedimento della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio, Settore 9 - Sviluppo e Ambiente Nord Est, 18 febbraio 2019, prot. 024/2019 (comunicato a mezzo PEC in pari data, doc. 60), avente ad oggetto “*Comunità del Territorio di Costa Paradiso – Autorizzazione allo scarico. Rif. Vs nota del 28.01.2019 prot. n. 18*”, con il quale, con riferimento alla comunicazione Prot. 0018/2019 GM/Ap (doc. 61) inviata dalla Comunità del Territorio Costa Paradiso in data 25 gennaio 2019 alla Provincia di Sassari (e, per conoscenza, al Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, Abbanoa s.p.a. e all’Ente Governo d’Ambito Sardegna), si invita “*la Comunità del Territorio ad assumere comportamenti responsabili nell’atto del comunicare la cessazione dello scarico – oltre che rispettosi delle norme ambientali e dei diritti delle comunità insediate – e a non indurre questa amministrazione a revoca che non è determinata dalle ragioni dell’art. 130 del TUA e che si può configurare quale interruzione di pubblico servizio*”;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale a quello impugnato.

FATTO

1. Con il ricorso RG 1010/2018 notificato in data 11-12 dicembre 2018, l’attuale ricorrente ha impugnato principalmente il provvedimento del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola - Area Tecnica - Settore Edilizia Privata, 16 ottobre 2018, prot. 10829 avente ad oggetto il “*Piano di Lottizzazione “Costa Paradiso”. Realizzazione primo stralcio funzionale delle infrastrutture fognarie del comprensorio. Deduzioni nota richiesta*”, con il quale, a seguito della richiesta avanzata da alcune ditte private con riferimento alle infrastrutture fognarie, si autorizzavano i lavori richiesti (realizzazione della fognatura ed eventuale modulo dell’impianto di depurazione) (doc. 1).
2. Con i primi motivi aggiunti, notificati in data 25 febbraio 2019, la ricorrente è insorta poi contro il provvedimento della Provincia di Sassari Zona Omogenea

Olbia-Tempio, Settore 9 - Sviluppo e Ambiente Nord Est, 27 dicembre 2018, prot. 299/2018 (comunicato a mezzo PEC il 28 dicembre 2018), avente ad oggetto *“Comunità del Territorio di Costa Paradiso – Autorizzazione allo scarico. Rif. Vs nota del 5.12.2018”*, con il quale, con riferimento alla richiesta di sgravio dalla gestione dello scarico fognario avanzata dalla Comunità con nota 5 dicembre 2018 (doc. 47), così si disponeva: *“Al momento, persistendo tutte le condizioni di conformità alla disciplina igienica e ambientale e non essendo venuti meno i presupposti soggettivi ed oggettivi inerenti la gestione, non vi è alcuna ragione per revocare l’autorizzazione di cui sopra, salvo che il titolare non comunichi la cessazione dello scarico. Nel caso di specie l’ente scrivente, inoltre, non è legittimato a individuare d’imperio un altro soggetto a cui imputare ogni effetto giuridico dell’autorizzazione”* (doc. 58).

3. A valle del provvedimento testé citato, la Comunità trasmetteva in data 25 gennaio 2019 alla Provincia di Sassari (e, per conoscenza, al Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, Abbanoa s.p.a. e ad EGAS) la nota Prot. 0018/2019 GM/Ap con cui, dopo avere fatto rilevare che la condizione della cessazione dello scarico si era già verificata ed era già stata rappresentata all’Amministrazione provinciale, individuava il dovere della Provincia di adottare gli atti conseguenti alla cessazione dello scarico e alla decisione della Comunità di non proseguire più nell’esercizio di fatto di un compito che “non vuole né le compete” (doc. 61).

4. L’Amministrazione provinciale dava riscontro alla citata nota con il provvedimento qui impugnato (doc. 60).

5. Per dare compiutamente contezza a codesto Ecc.mo Giudice degli sviluppi dell’intricata vicenda considerata nel suo complesso, mette conto segnalare che successivamente, in data 3 aprile 2019, il Comune di Trinità d’Agultu e Vignola ha notificato alla ricorrente un ricorso ex artt. 1105 e 1129 c.c. proposto davanti al Tribunale civile di Tempio Pausania con il quale l’amministrazione comunale chiede la revoca dell’intero organo amministrativo della Comunità di Costa Paradiso, prospettando al giudice civile che il Consiglio d’Amministrazione della

Comunità avrebbe commesso gravi irregolarità, tali da giustificare la nomina di un amministratore giudiziario.

Preme sottolineare come, nell'illustrazione della vicenda, il Comune giunga a strumentalizzare i ricorsi pendenti davanti a Codesto Ecc.mo Tar che, a sua detta, sarebbero sostanzialmente finalizzati ad eludere l'esecuzione di delibere assembleari adottate in passato dalla Comunità relative al progetto di ampliamento della rete fognaria, trascurando (ovviamente) di rilevare tutte le criticità e le contestazioni in corso attinenti alla gestione dell'impianto di depurazione.

Come noto a codesto Ecc.mo Giudice, in quanto puntualmente documentato in atti, l'attuale Consiglio di Amministrazione della Comunità, fin dall'aprile 2018, a seguito della richiesta di rinvio formulata dall'amministrazione comunale ai fini di una definizione bonaria dell'annosa vicenda e della successiva ingiustificata ed improvvisa interruzione da parte del medesimo Comune delle appena iniziate trattative, ha perseguito (e persegue tuttora) come principale scopo quello di ristabilire la "legalità" all'interno del pregiato territorio di Costa Paradiso, chiedendo (con il ricorso RG 1010/2018) che venga accertato l'obbligo/dovere del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola di assumere la gestione delle opere di urbanizzazione primaria già realizzate, nonché di adempiere agli obblighi a esso riferibili e, precisamente, alla gestione, al collaudo e, ove se ne ravvisi la necessità, all'ampliamento e potenziamento dell'impianto fognario.

A tal fine la Comunità ha mutato la sua originaria posizione processuale, ritenendo necessario (oltre che opportuno) impugnare i provvedimenti adottati da ultimo sia dall'amministrazione comunale che dalla Provincia di Sassari.

Preme ancora evidenziare che, nel ricorso civile proposto dal Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, il Consiglio di Amministrazione della Comunità viene raffigurato - ai fini della richiesta revoca - come il "soggetto" che ostacola la realizzazione dell'ampliamento fognario anche da parte di una cordata di privati (due imprese) che vorrebbero realizzare in proprio un rilevante stralcio funzionale

della fognatura (si rinvia ai motivi di ricorso introduttivo in cui si è trattato ampiamente di tale questione).

Orbene, in disparte ogni contestazione in merito allo strumento processuale utilizzato, l'amministrazione comunale, trincerandosi dietro le asserite gravi irregolarità poste in essere nella gestione della Comunità dal Consiglio di Amministrazione in carica, sembra tentare di "sottrarre" (almeno in parte) l'oggetto dei giudizi già pendenti davanti a Codesto Ecc.mo Tar al fine di sottoporli ad una pronuncia del giudice civile, che peraltro potrebbe avere ripercussioni negative sulla complessa amministrazione della Comunità del Territorio di Costa Paradiso.

6. Tornando all'atto oggetto dell'odierno gravame, richiamate tutte le doglianze già esposte nel ricorso principale e nei primi motivi aggiunti, in prosecuzione di numerazione vengono quindi qui proposti i presenti secondi motivi aggiunti per le seguenti ragioni di

DIRITTO

A. In via preliminare.-

Ai sensi dell'art. 43, CPA, anche il provvedimento dell'Amministrazione provinciale viene qui impugnato (o, comunque, il profilo della sua illegittimità viene qui espressamente dedotto onde sottoporlo al sindacato di codesto Ecc.mo Giudice, ampliando il *thema decidendum* dell'originario giudizio), perché la sua invalidità concorre a cagionare una lesione ingiustificata della posizione della Comunità ricorrente.

Il provvedimento, infatti, "fa sistema" e conferma il (in ogni caso deve essere analizzato congiuntamente al) precedente provvedimento provinciale già gravato. Esso è censurato per motivi strettamente connessi a quelli già proposti e, comunque, non rappresenta altro che un diverso episodio della medesima vicenda di lesione nei confronti dell'identico interesse della ricorrente. Nel complesso, i provvedimenti censurati mediante ricorso principale e motivi aggiunti incidono sulla uguale vicenda e costituiscono manifestazioni collegate a un unico sviluppo

dello stesso episodio di concreto esercizio del potere (Cons. Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2008, n. 6560).

B. Nel merito.-

7. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto, contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza, carenza di motivazione, contraddittorietà tra atti dello stesso procedimento. Sviamento di potere.

7.1. Si deve preliminarmente rilevare come la Provincia, con il provvedimento oggi impugnato, fa seguito alla precedente nota del 27 dicembre 2018 prot. n. 60626 (oggetto dei primi motivi aggiunti), sostenendo che sussisterebbe un'incongruenza *“tra le ripetute affermazioni di avvenuta cessazione dello scarico e l'evidenza del perdurare dello scarico”*.

La Provincia, infatti, valorizza la circostanza che, nel mese di gennaio 2019, la Comunità ha trasmesso le analisi chimico-fisiche e batteriologiche dello scarico relative al periodo di dicembre 2018, attribuendo alla suddetta comunicazione la valenza di atto che confermerebbe la prosecuzione della gestione dell'impianto e che, dunque, giustificerebbe il diniego alla istanza di revoca dell'autorizzazione allo scarico.

È fin troppo evidente il tentativo della Provincia di Sassari di strumentalizzare il suddetto fatto allo scopo di motivare ulteriormente il rigetto, senza invece attribuire allo stesso il corretto significato, vale a dire un atto di responsabilità compiuto da parte della Comunità che ha continuato ad eseguire le analisi batteriologiche al fine di assicurare il rispetto delle norme in materia di igiene ed evitare che possa crearsi una situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

8. Violazione della disciplina in tema di servizio idrico integrato (artt. 147 e ss., DLGS 152/2006 e LR Sardegna 29/1997); dell'art. 97 Cost.; del principio di legalità; dei principi in tema di affidamento di servizi e di compiti pubblicistici.- Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di presupposti, contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza, carenza di

motivazione, contraddittorietà tra atti dello stesso procedimento. Sviamento di potere.-

8.1. Tutta la vicenda (unitamente agli atti che ne costituiscono lo sviluppo) è viziata dall'errata convinzione per cui la Comunità sarebbe attualmente titolare dei beni e/o della gestione del servizio.

8.2. L'Amministrazione, infatti, pare dimenticare che la gestione della rete deve trovare fondamento nella sussistenza (anzi, meglio, sulla preesistenza) di un diverso titolo giuridico: la proprietà dei beni o la qualità di gestore, che implica una vicenda concessoria ai sensi della normativa che mira a realizzare la gestione unitaria pubblica (DLGS 152/2006 e LR Sardegna 29/1997).

Non si può non ripetere, al riguardo, quanto già dedotto nel ricorso introduttivo. La proprietà della fognatura (impianto fognario e depuratore) è passata in capo all'Amministrazione comunale e, comunque, l'infrastruttura è da considerare acquisita al patrimonio indisponibile. La relativa vicenda giuridica è stata prodotta indubitabilmente dalla Convenzione 30 luglio 1992, rep. 8400, racc. n. 1709 (doc. 9). Dopo avere dato atto, in premessa, che l'ISVITUR (avente causa dalla società Costa Paradiso s.r.l.) aveva approntato l'impianto fognario a servizio dei villaggi realizzati (pag. 4), tale convenzione stabiliva all'art. 2, che l'ISVITUR “cede e dismette... in proprietà a favore del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola... la piena proprietà dell'impianto fognario con depuratore che serve i villaggi... funzionante e in perfetto stato di conservazione”.

Nella Convenzione stipulata in pari data tra il Comune e la Comunità del Territorio “Costa Paradiso”, rep. n. 8401, racc. n. 1710, si ribadisce in modo inequivocabile che “*il Comune... ha acquisito la proprietà dell'impianto fognario con depuratore realizzato dalla Isvitur*” (doc. 10, pag. 3, primo capoverso).

Ancora prima, con l'atto integrativo 9 dicembre 1975 della Convenzione tra Comune e Comunità (quella del 1° agosto 1975, doc. 6), “le parti si danno reciprocamente atto che le opere di urbanizzazione primaria relative alla lottizzazione ‘Costa Paradiso’ di cui alla Convenzione in premessa sono state

eseguite” (doc. 7, pag. 5, ultimo capoverso).

Si aggiunga che, con la delibera 8 aprile 2011, n. 8 (doc. 16), l’Amministrazione comunale decise, tra l’altro, “*DI AUTORIZZARE la Comunità del territorio di Costa Paradiso per la realizzazione dell’intervento in esame, considerando il fatto che il depuratore è di proprietà comunale, e che una parte di tali opere previste ricade in proprietà pubblica*”.

Questa vicenda è del tutto coerente con gli obblighi che si ricavano dall’art. 28, L. 1150/1942. Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito in modo univoco l’esistenza di un dovere cogente dell’Amministrazione di prendere in carico le opere di urbanizzazione ai sensi della norma citata e ha espressamente qualificato le opere di urbanizzazione (cui sono da ascrivere gli impianti fognari) come beni del patrimonio indisponibile (anche in forza dell’art. 16, c. 2, DPR 380/2001). L’obbligo di prendere in carico deriva direttamente dalla legge, cioè, esiste anche a prescindere dal contenuto delle convenzioni, peraltro, nel caso concreto, del tutto congruenti con il disposto legislativo. *Ex multis*, si v. la sentenza di codesto Ecc.mo TAR, 4 agosto 2011, n. 880 e Cons. Stato, Sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5487.

Pure la manutenzione e la gestione, di conseguenza, non possono che spettare al Comune. Anche a volere ricavare dal quadro convenzionale originario la sussistenza di un iniziale obbligo in capo alla Comunità e/o alle parti private, attualmente un tale ipotetico obbligo di manutenzione non sussisterebbe più: il punto 2 della Convenzione stipulata in data 30 luglio 1992 con la Comunità (rep. 8401, racc. n. 1710, doc. 10) è univoco nello statuire che i proprietari si obbligano soltanto fino al 1° agosto 1995: “*la Comunità si obbliga a provvedere a tutti gli oneri di manutenzione, funzionamento e gestione... fino al 1° agosto 1995*”.

Né la gestione è stata mai affidata alla Comunità mediante provvedimento formale, come richiesto dalla normativa: al riguardo è sufficiente ricordare che i principi posti dal DLGS 152/2006 (artt. 147 ss. e specialmente art. 149 *bis*), sull’affidamento della gestione del servizio idrico, a tacere del fatto che

impongono l'unità della stessa, qui frustrata, richiedono un confronto concorrenziale per la scelta del gestore.

8.3. Il gravato provvedimento, come detto, insiste invece nel fare riferimento a un presupposto totalmente inesistente, considerando la Comunità come gestore che deve continuare la propria attività.

8.4. Invero, anche a tacere di questo radicale fraintendimento di base, la determinazione dell'Amministrazione provinciale si manifesta immediatamente come intimamente contraddittoria.

L'espressione "*non indurre questa amministrazione a revoca che non è determinata dalle ragioni dell'art. 130 TUA e che si può configurare come interruzione di pubblico servizio*", infatti, è ambigua nella misura in cui sembra porre a carico dell'Ente pubblico la responsabilità dell'interruzione di pubblico servizio.

Non solo: la determinazione dell'Amministrazione sembra presupporre che un Ente possa assumere atti in contrasto con l'ordinamento sol perché richiesti da un privato ("*indurre questa amministrazione*"), in palese violazione del principio di legalità.

8.5. A ogni buon conto, poiché è evidente che l'interruzione di pubblico servizio può essere riferita a chi svolge compiti gestionali, il significato più evidente che si coglie dalla lettura dell'atto è quello che, ledendo la posizione giuridica della ricorrente, pone la Comunità di fronte a una drammatica alternativa: continuare in una gestione del tutto disallineata rispetto al quadro normativo rilevante (illegittima e, dunque, di fatto illecita), ovvero, come più volte rappresentato, fare venire meno quella situazione illegittima e illecita, incorrendo però in un reato.

Stando a quanto è dato chiaramente intendere dalla lettura del provvedimento impugnato, che contiene un'evidente diffida, infatti, la seconda via significa affrontare possibili conseguenze penali, in relazione alla paventata interruzione di servizio pubblico o, comunque a determinazioni amministrative (facilmente ipotizzabili) fondate su quel presupposto.

Per altro verso, prospettare la presenza di un pubblico servizio che non può essere interrotto dal privato significa individuare o presupporre un titolo *sine die* (il pubblico servizio non ha infatti nel caso alcuna scadenza finale) in grado di vincolare la Comunità alla continuazione della gestione.

Non può in ogni caso rimettersi all'incolpevole privato la responsabilità di scegliere come "uscire" dal dilemma sopra rappresentato: l'ordinamento impone di cessare la gestione di fatto; l'Amministrazione provinciale, invitando e diffidando la Comunità dall'interrompere la gestione (e ciò non può che essere letto come momento di avvio di una serie obbligata di atti consequenziali, con pesanti riflessi anche e soprattutto di natura penale), dimostra di considerare la cessazione della gestione quale interruzione di pubblico servizio e, come anticipato, sostanzialmente intima alla ricorrente di non procedere in tal senso.

8.6. Non è chi non veda come, nel caso di specie, ricorra il palese utilizzo del potere di rilasciare o revocare autorizzazioni per un fine diverso (che è disvelato dalla frase in cui la Provincia afferma di essersi adoperata per l'adeguamento del depuratore, che potrebbe essere compromesso dal fatto che il parere VIA "*si avvia pericolosamente a scadenza*") da quello per cui esso è stato conferito dall'ordinamento. Di qui il contestato sviamento di potere, tenendo conto che, nell'esercizio dei poteri permissivi, non spetta certamente alla Provincia assumere determinazioni relative alla realizzazione e all'adeguamento del depuratore e, soprattutto, all'individuazione del soggetto che deve farsene carico.

8.7. Sotto altro profilo (e conseguentemente), l'osservanza del provvedimento risulta per la ricorrente impossibile perché le attività ingiunte sono anch'esse illecite e prive del fondamento costituito da un titolo legittimo di gestione.

8.8. Va aggiunto che un ulteriore aspetto di contraddittorietà e di irragionevolezza (oltre che di lesione dei principi di cui all'art. 97, Cost.) emerge con evidenza guardando all'enunciato linguistico che fa riferimento al rispetto "*delle norme ambientali e dei diritti delle comunità insediate*". È evidente come non possano invocarsi esigenze (in astratto del tutto legittime) di tutela di valori sensibili al

solo fine di sostanzialmente costringere, esercitando un potere del tutto eccentrico, un gestore di fatto a continuare la propria attività, patentemente disallineata rispetto all'ordinamento giuridico.

8.9. Pure la parte iniziale del provvedimento risulta contraddittoria. La manifestata preoccupazione per l'inquinamento generato dalle attività antropiche può giustificare, al più, l'esercizio dei poteri tipici assegnati alla Provincia dall'ordinamento, ma certamente non l'impiego distorto dei compiti di revoca.

In realtà, quel riferimento ha il significato di indebito sprone nei confronti della Comunità a realizzare le opere di ampliamento, intimandole di evitare il rischio (indistinto, ma ben presente) di incorrere in violazione di norme ambientali di contrasto dell'inquinamento, anche se la medesima ricorrente ha da sempre contestato con forza la sussistenza di qualsiasi ragione giuridica per cui essa dovrebbe farsene carico.

8.10. Tutto ciò è disposto senza che sia fornita alcuna motivazione; anzi, si è al cospetto di un provvedimento dal tenore letterale non lineare, né convincente.

8.11. L'atto impugnato è altresì illegittimo perché pone a fondamento del contenuto (implicito, ma del tutto riconoscibile) di non procedere alla revoca dell'autorizzazione (e, dunque di riscontrare in modo negativo la richiesta avanzata a suo tempo dalla Comunità) un presupposto che in nessun modo è previsto dalla legge e, cioè, il carattere doveroso della gestione, pur se svolta in via di fatto.

8.12. Più in generale, la determinazione è censurabile perché la Provincia, ancora una volta, pretende espressamente di prendere posizione sui profili sostanziali della vicenda (eccedenti il ristretto tema autorizzatorio) e di confermare la imputabilità in capo alla Comunità della vicenda gestoria che è il presupposto dell'autorizzazione.

8.13. Non si può infine non rilevare la contraddittorietà tra atti relativi alla stessa vicenda giuridica: il provvedimento gravato con i primi motivi aggiunti (doc. 58) si basava sul fatto che la revoca si può porre in essere soltanto nel caso in cui il

titolare comunichi la cessazione (comunicazione in realtà avvenuta) e sottolineava che persisterebbero “*tutte le condizioni di conformità alla disciplina igienica e ambientale*”; a distanza di pochissimo tempo, senza fornire alcuna convincente motivazione, si afferma invece la forte preoccupazione per l’inquinamento, che starebbe alla base del diniego di revoca.

* * *

Istanza cautelare

1. Valga quanto sopra per la sussistenza del *fumus boni iuris*.
2. In ordine al *periculum in mora*, è sufficiente sottolineare il pregiudizio gravissimo conseguente alla prospettazione di una responsabilità penale in relazione alla cessazione della gestione illecita e di fatto (che rientra nelle prerogative di un privato che nega l’esistenza di qualsivoglia titolo che giustifichi la sua azione) nell’approssimarsi, oltre tutto, della stagione estiva.
3. Stretta nella morsa della prospettata responsabilità penale in caso di interruzione della gestione, la Comunità si trova vincolata a continuare a svolgere un’attività gestoria in ordine alla quale manca completamente qualsiasi titolo giuridico. Tutto ciò implica non solo gravissimi esborsi di denaro, ma anche rischi per la corretta gestione delle problematiche ambientali la quale, secondo quanto prescritto dalla Provincia nell’atto impugnato, dovrebbe continuare a essere assegnata alla responsabilità di un gestore di fatto, chiamato a svolgerla in palese contrasto con i principi e le regole di settore.
4. Non si può infine tacere il fatto che l’osservanza dell’invito può determinare un ulteriore ritardo nella definizione chiara dei compiti e dei ruoli in ordine al servizio idrico; per altro verso, evocando rischi di inquinamento, la Provincia introduce un ulteriore decisivo stimolo alla realizzazione di interventi (che la Comunità ritiene non essere tenuta a svolgere) dal contenuto indistinto, generico e, dunque, certamente pregiudizievoli.

* * *

Per tutti questi motivi

SI CHIEDE

che, in accoglimento del presente atto, codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale voglia così provvedere:

- in via cautelare, sospendere l'esecuzione del provvedimento della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio, Settore 9 - Sviluppo e Ambiente Nord Est, 18 febbraio 2019, prot. 024/2019, avente ad oggetto "*Comunità del Territorio di Costa Paradiso – Autorizzazione allo scarico. Rif. Vs nota del 28.01.2019 prot. n. 18*";

- nel merito, annullare il provvedimento testé citato, nonché ogni altro atto a esso comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale e, comunque, accogliere le conclusioni già assunte nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti.

Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre CPA e IVA di legge e rimborso del contributo unificato.

Si producono i documenti richiamati nel presente atto.

Si chiede di essere sentiti in Camera di Consiglio.

Ai sensi del DPR 115/2002, si dichiara che il contributo unificato è pari a € 650.

Torino-Cagliari, 17 aprile 2019

(Prof. Avv. Massimo Occhiena)

(Avv. Sara Merella)